LA DONAZIONE

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

È un contratto consensuale, esso si perfeziona nel momento in cui si forma il consenso delle parti; il trasferimento del diritto è un effetto reale del contratto, mentre ne sarà effetto obbligatorio la consegna della cosa donata, che è cosa già di proprietà del donatario per effetto reale del contratto.

L'oggetto del contratto può essere quanto mai vario:

può trattarsi del trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su una cosa, può essere anche l'assunzione di un'obbligazione avente ad oggetto un'unica prestazione oppure prestazioni periodiche.

Per la donazione è richiesta, a pena di nullità la forma solenne a garanzia dell'effettiva e spontanea volontà di donare del donante.

Può donare solo chi ha la piena capacità naturale e di disporre: sono esclusi pertanto i minori, gli emancipati, gli inabilitati e gli interdetti

la donazione compiuta da soggetto non interdetto ma affetto da cause che gli procurino uno stato di incapacità di intendere e volere al compimento della disposizione a favore del donatario può essere annullata entro 5 anni dal suo compimento su istanza dello stesso autore della disposizione, dei suoi eredi o aventi causa.

I principali tipi di donazione sono:

donazione rimuneratoria

Si parla di donazione rimuneratoria quando un comportamento particolarmente meritevole del donatario determina la liberalità del donante in particolare per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario.

donazione indiretta (o liberalità atipiche)

La donazione indiretta si realizza attraverso tutti quegli atti di liberalità che, senza forme solenni, determinano diminuzione patrimoniale per il disponente e arricchimento del donatario, praticamente gli effetti tipici del contratto di donazione.(ad esempio una remissione di debito.

Donazione manuale

Sono le donazioni che hanno per oggetto somme di denaro altre cose mobili di modico valore; Queste sono valide anche mancanza dell'atto pubblico, purché vi sia stata la consegna.

La donazione può essere revocata dal donante in due casi:

- per sopravvenienza di figli o di altri discendenti: tale revoca non è automatica, ma deve essere domandata dal donante con azione che si prescrive in 5 anni
- per ingratitudine del donatario entro un anno dalla conoscenza del fatto. se il donatore aveva venduto il bene dovrà restituirne il valore; non sono soggetti a revoca le donazioni remuneratorie.